

ATTO DI TRANSAZIONE E RINUNCIA

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di dicembre in Catanzaro

TRA

- 1) la "Favella S.p.A Società Agricola", C.F.: 01647140639, con sede in Corigliano Calabro – Cantinella, in persona del Procuratore Delegato, Dott. Luigi Rizzo, l.r.p.t., di seguito denominata Società- da una parte;

E

- 2) il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, giusto DPGR n. 112/2016, Dr.ssa Rosaria Guzzo, nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 16.08.1955 (C. Fiscale GZZ RSR 55M56 H919H) con sede in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, di seguito denominato Consorzio – dall'altra parte –

PREMESSO CHE

- Con la sentenza n.999/2009 della Corte d'Appello di Catanzaro, passata in giudicato, emessa nel proc. iscritto al n. 726/05 R.G., il 30.11.2009 , depositata in Cancelleria il 05.12. successivo, munita di formula esecutiva il 25.03.2010 e notificata il 30.04.2010, il Consorzio è stato condannato al pagamento, in favore dell'Azienda Agricola Favella S.p.A della complessiva somma di Euro 151.529,10 (di cui € 147.873,10 a titolo di risarcimento del danno da perdita di proprietà, € 2.932,96 a titolo di risarcimento da danno alla recinzione, ed infine € 723,04 a titolo di risarcimento da danno per taglio degli alberi) dalla quale va dedotto quanto già incassato, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al dì del deposito della sentenza;
- con la sentenza sopra detta è stato confermato il diritto della Società, (riconosciuto in primo grado dal Tribunale di Rossano con la sentenza n. 399/2005 dell'11.04.2005 depositata il 21.04.2005, munita di formula esecutiva l'11.10.2005 e notificata il 19.10.2005), al risarcimento dei danni alla stessa cagionati dalla illegittima occupazione da parte del Consorzio, seppur un importo differente;
- a seguito dell'inevaso pagamento del Consorzio e delle azioni esecutive intraprese dalla Società, in virtù dei sopra detti titoli, negli anni sono stati incardinati i seguenti giudizi:

A) opposizione all'esecuzione:

- 1) Tribunale di Cosenza proc. n. 1654/06 R.G. definito con sentenza 428/08;

- 2) Tribunale di Rossano proc. n. 581/06 R.G. definito con sentenza 660/08, in appello instaurato proc. N. 1071/09 R.G., innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro definito con sentenza n.1564/14;
- 3) Tribunale di Cosenza proc. n. 2942/07 R.G. definito con sentenza 2150/09
- 4) Tribunale di Cosenza proc. 2765/08 R.G. definito con sentenza n. 1627/10;
- 5) Tribunale di Cosenza proc. n.3400/10 R.G. definito con sentenza n.1823/14.

B) Giudizi ordinari (avverso iscrizione ipotecaria)

- 1) Tribunale di Cosenza proc n. 499/07 R.G. definito con sentenza n.220/15;
- 2) Tribunale di Rossano proc n. 813/06 R.G. definito con sentenza n. 132/08, in appello instaurato proc n. 285/08 R.G. innanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro definito con sentenza n. 1849/14.

C) Opposizione a pignoramento terzi

- 1) Tribunale di Cosenza proc n. 2094/06 R.G. definito con ordinanza di assegnazione e contestuale rinvio per la prosecuzione nel merito della proposta di opposizione del Consorzio instaurando il proc. n. 3443/06 R.G. definito con sentenza 196/11;
- 2) Tribunale di Cosenza proc n. 2094/06 (collateralmente al sopra detto giudizio) il Consorzio proponeva opposizione all'ordinanza di assegnazione somme instaurando il proc. n. 3578/07 R.G. definito con sentenza 16/14
- 3) Tribunale di Rossano proc. n. 961/11 definito con ordinanza di assegnazione del 10.05.2012, nel merito instaurato proc. n. 1554./12 R.G. pendente oggi innanzi al tribunale di Castrovillari la cui prossima udienza è fissata alla data odierna.

D) ricorso ex art 700

Tribunale di Cosenza proc n. 5735/07 R.G. estinto per dichiarata incompetenza con ordinanza del 19.02.2008

- la Favella S.p.A ha più volte richiesto il saldo delle somme rinvenienti dalle sentenze sopra richiamate, ivi comprese competenze legali e tasse di registro dalla stessa anticipate, da ultimo, nella somma di euro 54.362,79;

- La Società, a tutela del proprio credito ed in virtù della sentenza n.399/2005 emessa dal Tribunale di Rossano, sopra meglio descritta, ha iscritto ipoteca giudiziale in data 15/07/2005 – Ufficio Provinciale del Territorio di Cosenza Reg. gen. 27363 Reg. Part. 10989- sui seguenti immobili:

Identificati al catasto terreni del Comune di Corigliano Calabro

Fg 38 part 197 Ettari: -	Are:83	Centiare: 20
Fg 38 part 319 Ettari: -	Are: 10	Centiare: 80
Fg 38 part 753 Ettari: -	Are: 55	Centiare: 76
Fg 38 part 755 Ettari: -	Are 51	Centiare: 96

9

lh

- 4) Il Consorzio rinuncia agli atti della procedura n. 1554/12 R.G. ancora pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano e così come alle domande ivi formulate e la Società nell'accettare tale rinuncia a sua volta abbandona tutte le richieste avanzate in detto giudizio, la causa sarà abbandonata restando i rispettivi legali autorizzati a provocarne la cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con compensazione integrale delle spese;
- 5) La Società a fronte del pagamento sopra detto rinuncerà altresì ad avvalersi della sentenza n.999/09 e ad intraprendere ogni ulteriore azione giudiziaria;
- 6) Il Consorzio si obbliga ed impegna a sostenere le spese di registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate che dovessero sopravvenire per sentenze, ordinanze e provvedimenti relativi ai giudizi di cui in premessa, così come ogni altra spesa di giustizia eventualmente maturata;
- 7) Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria tale registrazione.
- 8) Il presente atto è sottoscritto dagli avvocati Giovanni B.Policastri, , Davide Garritano, anche per gli Avv.ti Giovanni Spataro e Walter Perrotta per rinuncia al vincolo della solidanza di cui alla legge professionale, mentre per l'Avv. Carlo Guarnieri, il Consorzio si impegna ad acquisire la relativa rinuncia entro la data di pagamento dell'acconto di cui al punto 2 a.


L.C.S

Per la Società


FAVELLA S.p.A.
SS 106 Km 359,800
CORIGLIANO G. (CS)
P.IVA 02200060784
F. 01647140639

Per il Consorzio


**COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.O.R.A.P.
(Dott.ssa Rosaria Guzzo)**




Fg 38 part 856 Ettari: -	Are 21	Centiare: 70
Fg 38 part 371 Ettari :-	Are: 94	Centiare: -
Fg 38 part 749 Ettari: -	Are: 62	Centiare: 93
Fg 38 part 751 Ettari: -	Are:58	Centiare: 88
Fg 38 part 854 Ettari: -	Are: 24	Centiare: 92
Fg 38 part 198 Ettari -	Are: 94	Centiare: -
Fg 38 part 720 Ettari: -	Are:22	Centiare: 84
Fg 38 part 199 Ettari: -	Are:94	Centiare: -
Fg 38 part 747 Ettari: -	Are:66	Centiare: 66
Fg 49 part 36 Ettari: 1	Are:54	Centiare: 78

Identificati al catasto urbano del Comune di Cosenza

Fg 17 part 121 Ettari: -	Are: -	Centiare: -
Fg 17 part 122 Ettari: -	Are: -	Centiare: -

- La Società, come parte dell'atto di compravendita ed assenso a restrizione di ipoteca rep. N. 56048 e racc. n. 5295 per Notar Dr Giovanni Fino del 20/12/2006 registrato a Rossano il 29/12/2006 al n. 527 serie A, ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sugli immobili identificati al catasto terreni del Comune di Corigliano Calabro al fg. 38 par.lle 751, 753, 755;

- le Parti hanno raggiunto accordo transattivo al fine di definire ogni contenzioso nonché ogni rapporto derivante e/o connesso alle liti giudiziarie sopra richiamate, il tutto alle condizioni in appresso pattuite.

Tutto ciò premesso, con valore di patto espresso, le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le parti come sopra costituite transigono e rinunziano reciprocamente agli atti, alle azioni, domande e giudizi definiti o pendenti indicati in premessa;
- 2) Il Consorzio si impegna ed obbliga di versare in favore della Società, a saldo, stralcio e transazione di quanto dovuto, l'importo complessivo di euro 28.000,00 (ventottomila/00) a mezzo bonifico bancario sul seguente Iban IT29P 0100580690000000001422 intestato a Favella Spa presso BNL, filiale di Corigliano calabro, con le seguenti modalità: a) quanto ad euro 18.000,00 (diciottomila/00) entro e non oltre il 15 gennaio 2017; b) quanto ad euro 10.000,00 (diecimila/00), a saldo entro 10 giorni dall'avvenuta esecuzione di quanto al successivo punto da parte della Società;
- 3) La Società al contestuale versamento dell'importo in acconto sopra detto procederà a dare incarico per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie sopra indicate, e le relative spese saranno a suo carico;